



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **143**

del 11/11/2021

Classificazione: 07-04-04 2016/20

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO EX-ART.18 COS15 LIDO DI DANTE PUA GENERALE E PRIMO STRALCIO ATTUATIVO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/20731 del 03.08.2021 (classificazione 07-04-04 2016/20) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/25823 del 05.10.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito è pervenuta una osservazione.

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che contemporaneamente al deposito, lo strumento urbanistico venga trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'art.35, comma 4 previa acquisizione delle osservazioni presentate;
d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Comparto ex-art. 18 CoS15 Lido di Dante - PUA generale e primo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con P.G. 2021/20731;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Comparto ex-art. 18 CoS15 Lido di Dante - PUA generale e primo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del “Constatao” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatao” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge e in ottemperanza alla richiesta formulata dal Comune di Ravenna con nota assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/24679 del 23.09.2021, per l'espressione in oggetto

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Comparto ex-art. 18 CoS15 Lido di Dante - PUA generale e primo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con P.G. 2021/20731;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Comparto ex-art. 18 CoS15 Lido di Dante - PUA generale e primo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna;

D A A T T O

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2021/2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto, ed in ottemperanza alla richiesta formulata dal Comune di Ravenna con nota assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/24679 del 23.09.2021, per l'espressione in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

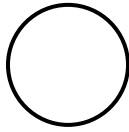
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI RAVENNA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
COMPARTO EX-ART.18 COS15 LIDO DI DANTE
PUA GENERALE E PRIMO STRALCIO ATTUATIVO
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/20731 del 03.08.2021 (classificazione 07-04-04 2016/20) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/25823 del 05.10.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito è pervenuta una osservazione.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016;

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che

- il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;

- per gli ambiti a programmazione unitaria e/o concertata (Accordi ex art. 18 della LR 20/2000 e smi), di cui all'art. 21 del POC5, alla scadenza del POC dovranno essere stipulati gli accordi di II livello e, ove richiesto, dovrà essere approvato il PUA generale e presentato il PUA attuativo in conformità al POC 2010-2015 con le caratteristiche di cui al punto precedente. Si specifica che il PUA generale non ha valore conformativo dei diritti edificatori e dei vincoli espropriativi, ai sensi dell'art. 16, c.8 del POC5".

Si da' atto inoltre che la relazione e DPQU del 2° POC entrato in vigore il 22.08.2018 precisa che per i "comparti attivati con il 1° POC che prevedevano una attuazione estesa a Piani Operativi successivi al primo, gli accordi di II livello inseriti nel presente POC regolano la prosecuzione della fase attuativa avviata col 1° POC e il completamento degli stessi (CoS01, CoS02, CoS05, CoS09, CoS11, CoS12, CoS15, CoS16, CoS17, CoS23)".

Pertanto, la conformità alla pianificazione sovraordinata è stata verificata sulla base di quanto previsto dal POC 2010-2015;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica".

PREMESSO INOLTRE:

CHE Il presente progetto costituisce PUA, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 16 delle NTA del POC 2010-2015, relativo al PUA Generale e la PUA di 1° Stralcio dell'ambito soggetto ad Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000, identificato dalla scheda CoS15 del POC 2010-2015 denominata "COMPARTO S15 - Lido di Dante";

CHE il progetto in esame presenta i contenuti del PUA Generale e del PUA 1° Stralcio che, congiuntamente, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 delle NTA del POC 2010-2015, assumono il valore e producono gli effetti del PUA come definito dall'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi.;

CHE le proprietà private che rappresentano il Soggetto Attuatore hanno sottoscritto l'Accordo di II livello a norma dell'art. 18 L.R. 20/2000, connesso all'approvazione del POC 2010-2015, con atto a repertorio n.5048/3760 del 27/11/2014, trascritto a Ravenna, il 24/12/2014 R.G. n. 18698, nel quale non sono individuate opere pubbliche "extraonere" da realizzare a carico dei privati, ma è prevista invece la rinuncia da parte di questi di un contenzioso relativo al valore di esproprio dell'area "capanni" attualmente di proprietà comunale;

CHE il perimetro di POC comprende anche una area posta ad est di via Catone, tra questa e la pineta costiera, esclusa e scorporata dal progetto di PUA su richiesta della proprietà, in funzione dell'art. 3 dell'accordo ex-art. 18 stipulato e di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 delle NTA del POC 2010-2015;

CHE la scheda di POC allegata all'accordo, stabilisce che il progetto di PUA possa prevedere lo spostamento dell'area "capanni" attualmente di proprietà comunale in area posta ad ovest del comparto, con utilizzo dell'area attuale in funzione della espansione residenziale dell'abitato di Lido di Dante, con un meccanismo di "ricomposizione fondiaria" di aree di pari dimensione tra il Comune ed il soggetto attuatore;

CHE, in base a quanto sopra disposto, è prevista l'attuazione di tale scenario, che prevede quindi la cessione gratuita da parte del Soggetto Attuatore di un'area di mq 23.500 nell'angolo nord-ovest del comparto, con contestuale cessione da parte del Comune al Soggetto Attuatore di un'area di pari dimensione, posta in adiacenza a viale Catone, nella quale il progetto di PUA prevede la realizzazione della superficie fondiaria residenziale e relative opere di urbanizzazione;

CHE l'attivazione degli ambiti è subordinata, ai sensi dell'art. 10 comma 3 delle NTA del POC, al superamento di alcune criticità, evidenziate nella scheda prescrittiva dell'Accordo di secondo livello al punto 4;

CHE dette criticità sono ritenute superate dal Comune di Ravenna ai sensi della Determina Dirigenziale protocollo 148843/2014 del 02/12/2014.

CONSTATATO:

Il comparto è costituito da diverse aree poste a sud dell'abitato attuale di Lido di Dante, ad ovest di via Catone e in prossimità di via Paolo e Francesca, e si configura come espansione verso sud-ovest dell'attuale abitato.

L'accordo di secondo livello prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Potenziamento dell'offerta turistica, mediante strutture ricettive all'aria aperta;
- Riqualificazione turistica della zona, con strutture leggere turistico commerciali e nuovi usi (intervento già realizzato dal Comune utilizzando anche aree cedute da uno dei soggetti attuatori);
- Eventuale spostamento dell'area "capanni" all'interno della zona di espansione a Ovest;
- Realizzazione area di sosta camper.

E' prevista da progetto la realizzazione di un comparto residenziale in prossimità di Via Paolo e Francesca e Via Catone, di una fascia di verde filtro lungo quest'ultima, di una vasca di laminazione lungo tutta la porzione ovest del comparto, e la localizzazione dell'area per attività ricettive all'aria aperta a sud (con possibilità di insediare un campeggio e un'area di sosta camper). Trova accoglimento la traslazione dell'area "capanni" nella porzione Nord-Ovest del comparto.

L'area trapezoidale a sud-est del comparto, individuata dalla scheda di POC ma stralciata dal PUA su richiesta della proprietà, viene riclassificata nella componente di RUE "Boschi e Pinete" di cui all'art. V.2.1 delle relative NTA. A seguito di tale stralcio, viene rideterminata la potenzialità edificatoria "generata" dal presente PUA nei termini di 5.535,95 mq di SC (a luogo dei precedenti 5.729 mq).

In totale, la capacità edificatoria per usi privati del comparto corrisponde a 9.828,12 mq di SC (determinata a seguito di aggiunta di una quota di 1.383,99 mq di SC ospitata, derivante dalla cessione al Comune di aree destinate ad usi pubblici e/o cintura verde e/o aree di riqualificazione ambientale, di una quota di SC aggiuntiva di 1.594,00 mq derivante dalla cessione al Comune delle aree poste tra l'abitato storico di Lido di Dante ed il mare, del riconoscimento di un "premio" pari ad un terzo della Sc ospitata e di

quella aggiuntiva pari a 992,66 mq, e di un ulteriore premio derivante dalla realizzazione di una vasca di laminazione fuori dalle aree di standard pari a 321,52 mq) con possibilità di utilizzo di una quota massima del 95% per uso residenziale.

Il progetto costituisce contestualmente PUA generale e di Primo Stralcio, prevedendo la realizzazione nel primo stralcio delle di tutte le opere di urbanizzazione, oltre alla possibilità di attuare i lotti localizzati in prossimità dell'attuale abitato, su cui realizzare il 30% della SC residenziale, e di attuare l'area per strutture ricettive all'aria aperta.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art. 16, c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio, solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e smi.

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Analisi di coerenza esterna - Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme del vigente PTCP interessati, evidenziandone la coerenza con quanto disposto. L'analisi svolta non ha evidenziato particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l'area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, Consorzio Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie i cui lavori sono stati organizzati in 2 sedute (15/04/2020 e 07/08/2020), durante le quali sono state richieste modifiche ed integrazioni progettuali e presentati nuovi elaborati acquisiti agli atti.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: parere prot. n. 2020/0294517/P del 03/11/2020

Con riferimento al PUA di cui all'oggetto, vista la documentazione integrativa allegata alla istanza di Codesta Amministrazione, viste le valutazioni effettuate dalla competente ARPAE riferite alla matrice rumore, nulla osta per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere previste dal primo stralcio attuativo del Piano in parola alle condizioni così come individuate da detta Agenzia Regionale.

- ARPAE – Distretto di Ravenna: Pareri Ambientale e di compatibilità acustica PGRA Prot. 128803/2020 del 08/09/2020

PARERE AMBIENTALE

... omissis ...

Considerato infine che ad oggi non è pervenuto alla scrivente Agenzia il parere finale del Consorzio di Bonifica questa agenzia esprime PARERE FAVOREVOLE, al PUA generale e Primo stralcio di cui all'oggetto, nelle condizioni di seguito riportate.

RETI FOGNARIE

- *Le tempistiche di realizzazione dell'intervento urbanistico dovranno essere coerenti con quelle previste per la risoluzione delle criticità relative all'impianto idrovoro di*

Fosso Ghiaia. La stesura delle NTA dovrà tenere conto di tali tempistiche che dovranno essere riportate anche in convenzione;

- Le tempistiche di realizzazione dell'intervento urbanistico dovranno essere coerenti con quelle previste per il rifacimento dell'impianto di sollevamento di Lido Adriano (ID Atersir 2017RAHA0012). La stesura delle NTA dovrà tenere conto di tali tempistiche che dovranno essere riportate anche in convenzione;

- gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento dei lavori di rifacimento dell'impianto di sollevamento di Lido Adriano.

- All'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti);

- Le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto A del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque saponate provenienti dai avelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti.

- Nell'eventualità si insedino attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificati tali ai sensi D.Lgs n.152/06, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di depurazione al fine di rispettare i limiti della tab.1 del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica. Per tali scarichi dovrà essere presentata preventivamente al Comune domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs n.152/06.

- considerato che è prevista la realizzazione di un'area di campeggio , nel caso in cui sia prevista all'interno un'area di sosta per i camper, al permesso di costruire dovrà essere presentata specifica documentazione relativa alle aree di svuotamento wc dei camper, accompagnata da parere di HERA circa l'idoneità della rete afferente;

- Dovrà essere presentata ad ARPAE SAC, domanda di modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche derivanti dal comparto in acque superficiali in quanto verrà traslato il punto di campionamento;

- In fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.03.2011):

"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."

... omissis ...

PARERE RUMORE

... omissis ...

Si esprime parere favorevole alla compatibilità acustica del PUA GENERALE e del 1° STRALCIO ATTUATIVO a condizione che:

1. In fase di progetto esecutivo dovrà essere eseguito uno studio di dettaglio del clima/impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 L. 447/95, completo del definitivo dimensionamento degli edifici residenziali (che dovranno comunque non superare l'altezza di due piani fuori terra ed eventuale mansarda come da ipotesi presentata, e di un piano fuori terra per gli edifici soggetti al vincolo imposto dalla vicina antenna per telefonia), delle aree ricettive fruibili esterne, delle aree di attività d'intrattenimento e spettacolo, dei parcheggi. La verifica del rispetto dei limiti di classe III dovrà tener conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi e delle pertinenze esterne fruibili; la verifica del limite di immissione assoluto e differenziale dovrà essere relativa al momento di massima attività delle sorgenti sonore in periodo turistico estivo (rumorosità proveniente dalle attività del vicino "Camping Classe Village" e dal campeggio in progetto relativo al PUA stesso); se dovessero risultare superamenti ai valori limite acustici, dovranno essere progettate e attuate le necessarie opere di mitigazione acustica e/o applicate le soluzioni praticabili a protezione delle residenze in progetto (vedi anche capitolo 7.2.4 della DGR 23 settembre 2013 n.1339), atte a garantire il rispetto dei limiti assoluti e differenziali in periodo di riferimento diurno e notturno. Dovrà essere fornito l'esatto dimensionamento e le caratteristiche tecniche degli eventuali sistemi mitigazione, in modo da valutare il grado di attenuazione ai ricettori;

2. Le criticità acustiche in TR notturno ai ricettori individuati come Edifici di progetto "PRJ 6" e "PRJ 7", a causa della loro collocazione di fronte alle aree ludico ricreative del campeggio di progetto, ipotizzate senza considerare eventi musicali particolari, ma solo le attività abituali, vengano preventivamente risolte evitando la collocazione delle zone notte sul lato Sud, rivolto verso il campeggio.

3. In generale la disposizione degli ambienti abitativi delle residenze di progetto dovrà essere studiata in modo che gli ambienti più sensibili, quali le zone notte, vengano collocati in posizione protetta, schermata dall'involucro stesso dell'edificio, rispetto alle sorgenti sonore puntuali dei campeggi, esistente e di progetto, in particolare rispetto a quelle fonti di rumore connesse con attività ricreative che, per la presenza di rumore antropico, risultano difficilmente mitigabili.

4. L'insediamento delle attività rumorose ed impianti fissi, non attualmente definiti, dovranno essere puntualmente identificati e rappresentati in planimetria aggiornata; l'insediamento di tali fonti di rumore dovrà essere subordinato alla preventiva elaborazione di documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95, redatta secondo i criteri della DGR 673 del 14/04/2004, al fine di ottimizzare la collocazione delle sorgenti sonore, in funzione del minor impatto acustico verso i ricettori e di verificare il rispetto dei limiti di rumore ai sensi del DPCM 14/11/97. Tale relazione dovrà valutare anche il contributo dovuto al rumore antropico, compreso quello proveniente da eventuali pertinenze esterne. Dovranno essere rispettate le prescrizioni desunte in sede di valutazione attuale:

- l'area ricreativa e di intrattenimento, dovrà essere collocata il più distante possibile dal confine con l'area residenziale, a sud del comparto, come impostata del disegno di progetto presentato.

- La progettazione di tale spazio dovrà evitare l'orientamento delle eventuali sorgenti puntuali (es. casse amplificate di diffusione sonora) sia verso il fronte residenziale di progetto, che verso le piazzole di campeggio, esistenti e di progetto, così da contenerne l'impatto.

- gli orari di esercizio di tali attività, se inserite in prossimità di contesti residenziali, dovranno essere compatibili col riposo notturno dei residenti.

5. Vengano mantenute e rispettate le norme acustiche inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUA (Elaborato PUA_LDD_008 Rev. 6, datato Giugno 2020), all'articolo II.3.2 "Disciplina acustica per la realizzazione dei lotti", Pag. 16.

6. I requisiti acustici passivi degli edifici e loro impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.C.M. 05/12/1997; si dovrà prestare particolare

attenzione all'indice di isolamento di facciata degli edifici prospicienti le infrastrutture e/o le attività commerciali e di intrattenimento presenti in loco, per evitare conflitti futuri.

- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna Prot. n. PC/2020/30252 del 27/05/2020

... omissis ...

esaminata la documentazione allegata alla comunicazione in oggetto, in riferimento agli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del PAI/PGRA 2016, lo scrivente Servizio

ESPRIME

ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra Regione Emilia-Romagna, comune di Ravenna e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli - adottata con Delibera di Giunta Regionale n. RPI 037/2014 del 10/02/2014 il seguente parere tecnico sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale:

- *la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6 "aree a rischio di allagamento o di potenziale allagamento" (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm) PAI/PGRA 2016 e art. 15), aree a rischio mareggiate P1 : Alluvioni Rare H= 2.50 m slmm e P3: Alluvioni frequenti H= 1.50 m slmm;*
- *le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;*
- *l'immobile non ricade nell'area dei 30 m dal piede dell'argine prevista dal Piano Stralcio in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;*
- *è stata prodotta analisi di compatibilità idraulica con esplicita valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche a cui risultano soggetti (rilievo topografico);*
- *sono state previste le seguenti misure compensative: Piani di imposta a quote 1.90 / 2.00 m slm ovvero sopra la quota del massimo tirante statico previsto e della mareggiata/alluvioni poco frequenti P2 h=1.80 m slmm;*
- *Tutti gli impianti tecnologici esterni devono garantire perfetta tenuta all'acqua;*
- *Il Comune è reso edotto e consapevole che il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di "aree a rischio", con tirante statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;*
- *L'interessato è reso edotto e consapevole che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- *Il Comune è reso edotto e consapevole che il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del Piano Stralcio, ma non ha valore di "Nulla Osta Idraulico" ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904.*

- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere Prot. n. 23640/RA/11457 del 24/08/2020

... omissis ...

lo scrivente, a seguito di esame istruttorio, comunica che la criticità segnalata con parere Prot. n.21173/RA del 28-07-2020 in merito alla regimazione delle acque del parcheggio pubblico di via Paolo e Francesca, è stata completamente superata.

Tutto ciò premesso si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato all'approvazione del "PUA Generale e 1°Stralcio Attuativo Comparto art.18 CoS15 Lido di Dante".

In risposta ai quesiti posti dal Comune di Ravenna Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica con nota del 18-08-2020 (Prot.cons.n.23199/RA del 19-08-2020) in merito alla realizzazione di un impianto idrovoro sullo scolo delle Gronde come da Convenzione stipulata tra Consorzio e Comune di Ravenna in data 03-06-2014, si comunica quanto segue:

1. Qualora non pervengano ricorsi, il Consorzio provvederà presumibilmente entro fine Agosto 2020 alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicatrice dell'Appalto. La durata prevista per l'esecuzione delle opere è di 540 gg decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori che verosimilmente verrà sottoscritto nel mese di Settembre 2020.

2. Al fine di non incrementare la situazione di criticità idraulica del territorio circostante che ha reso necessaria la progettazione dell'impianto idrovoro sullo scolo consorziale Gronde, si ritiene che l'attivazione dello scarico delle acque meteoriche provenienti dal PUA in esame debba essere vincolata all'entrata in funzione del predetto impianto idrovoro. Risulta comunque possibile, nel rispetto di tale requisito, iniziare la cantierizzazione delle opere di urbanizzazione (tra cui anche la vasca di laminazione) e/o dei lotti privati anche prima dell'effettiva messa in funzione dell'impianto.

Nel caso in questione, non essendovi interferenze dirette tra le opere di progetto e la rete di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione/concessione da parte di questo Ente.

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini: parere Prot. n. 3777 del 19/03/2020

In riferimento alla richiesta in oggetto questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, relativamente agli aspetti paesaggistici, esprime parere favorevole alle previsioni in oggetto, evidenziando come, relativamente alle porzioni soggette alla tutela della Parte III del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., i progetti definitivi o esecutivi dovranno seguire quanto previsto dall'art. 146 del citato Decreto Legislativo. Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

rilevato che l'area interessata dagli interventi in progetto ricade in una zona caratterizzata da potenzialità archeologica generalmente bassa, corrispondente alle fasce costiere di formazione medievale, moderna o recente;

visto quanto prescritto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto.

Resta inteso che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti.

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po : provvedimento n. 172 del 09/04/2020
... omissis ...

Il direttore emette il parere di conformità

A condizione:

- *Che l'insediamento ricettivo caratterizzato dalle piazzole per l'area sosta camper venga realizzato esternamente all'area parco;*
- *Che le aree verdi e le aree attrezzate per lo scopo ludico quali aree gioco, ricadenti nei confini del Parco, non comportino in ogni modo aumenti del carico urbanistico.*

- Che la strada posta a nord non venga asfaltata e che gli altri percorsi siano ad uso esclusivamente ciclo-pedonale, fermo restando il divieto di asfaltare gli assi viari.
- Che le specie *morus albo* e *morus platanifolia* vengano sostituite con specie tipiche della foresta planiziale.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge. Durante tale periodo è pervenuta una osservazione, formulata da "Vivi Ravenna Verde". La Provincia di Ravenna, rispetto alla osservazione proposta riguardante le tematiche di consumo di suolo e subsidenza, evidenzia che la possibilità di trasformazione urbanistica delle aree in oggetto (c.d. lottizzazione) è prevista dal Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera C.C. P.V. n. 25/2007 e s.m.i., tuttora vigente, e resa concretamente attuabile dal POC 2010-2015 approvato con delibera di C.C. n. 23970/37 del 10/03/2011 e s.m.i.. Il presente PUA dà quindi attuazione agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito di quanto consentito dalla L.R 24/2017. Per quanto attiene gli aspetti di natura ambientale sono stati consultati, nell'ambito dei lavori delle Conferenze di Servizi, tutti gli enti ambientalmente competenti, i quali hanno espresso il loro parere favorevole condizionato all'ammissibilità degli interventi previsti da progetto.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del PUA con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- 1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva; tali relazioni dovranno essere adeguate alla DGR n° 476/2021;
- 3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche)

dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; dovranno essere prese in esame anche le ipotesi di realizzare fondazioni profonde, data la liquefacibilità di diversi strati del terreno di fondazione; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- 5: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perché ciò richiede il principio di precauzione e perché il potenziale di liquefacibilità è risultato

elevato; la situazione va valutata con il massimo della cautela data la già verificata liquefacibilità dei terreni di fondazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU, e/o CPTe e/o con Cono sismico che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

- 8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal PUA;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- 11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Comparto ex-art.18 CoS15 Lido di

Firmato digitalmente

Dante - PUA generale e primo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2021/20731

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Comparto ex-art.18 CoS15 Lido di Dante - PUA generale e primo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.
6. DI DICHIARARE l'Atto in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, e in ottemperanza alla richiesta formulata dal Comune di Ravenna con nota assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/24679 del 23.09.2021, per l'espressione in oggetto

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1351/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO EX-ART.18 COS15 LIDO DI DANTE PUA GENERALE E PRIMO STRALCIO ATTUATIVO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 11/11/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 143 DEL 11/11/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO EX-ART.18 COS15 LIDO DI DANTE PUA GENERALE E PRIMO STRALCIO ATTUATIVO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 11/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 143 DEL 11/11/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO EX-ART.18 COS15 LIDO DI DANTE PUA GENERALE E PRIMO STRALCIO ATTUATIVO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 1497 di pubblicazione, di questa Provincia dal 11/11/2021 al 26/11/2021 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 29/11/2021

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)